



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

Commento a Cass. pen., Sez. VI, 20 maggio 2026 (dep. 2 luglio 2026), n. 24677

**L'applicazione retroattiva dell'art. 578-bis c.p.p.
tra *overruling* sfavorevole e prevedibilità dell'ablazione**

1. Il fatto e la questione giuridica

La sentenza origina da un procedimento per il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.) nel quale i giudici di merito avevano, con doppia pronuncia conforme, condannato gli imputati e disposto la confisca in solido – ex art. 322-ter cod. pen. – della somma di € 10.000 pari al profitto del reato, con confisca per equivalente dei beni in via subordinata. La Sesta Sezione ha annullato senza rinvio la sentenza d'appello per intervenuta prescrizione del reato, ma si è trovata di fronte a un problema ineludibile: stabilire la sorte della misura ablativa già irrogata dai giudici di merito in presenza di un fatto commesso anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 578-bis del codice di procedura penale, disposizione introdotta dal d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21 e successivamente integrata dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3 con l'inserimento del riferimento espresso alla confisca ex art. 322-ter c.p..

2. Il quadro normativo: l'art. 578-bis c.p.p. e la sua genesi

L'art. 578-bis c.p.p., nella sua versione originaria del 2018, stabiliva che, quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'art. 240-bis cod. pen. e da altre disposizioni di legge, il giudice d'appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

della responsabilità dell'imputato. La disposizione si colloca nel solco della sentenza n. 49 del 2015 con cui la Corte costituzionale aveva chiarito che «nel nostro ordinamento, l'accertamento ben può essere contenuto in una sentenza penale di proscioglimento dovuto a prescrizione del reato», purché adeguatamente motivato in ordine alla responsabilità personale. Con la legge n. 3 del 2019 il legislatore ha poi esteso espressamente l'ambito applicativo dell'art. 578-bis c.p.p. alla confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen., la quale contempla anche forme di confisca per equivalente.

Il punto critico è stabilire se la nuova disposizione, che attribuisce per la prima volta al giudice il potere di mantenere in vita la confisca nonostante la prescrizione del reato – possa avere applicazione a fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore e sia dunque di natura processuale – sottoposta al principio *tempus regit actum* – e non sostanziale.

3. Il precedente diritto vivente: dalle Sezioni Unite Lucci alle Sezioni Unite Esposito

Il punto di partenza, nella sentenza in commento, è costituito dalle Sezioni Unite Lucci (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015), che avevano per la prima volta affermato il principio secondo cui il giudice, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, può disporre la confisca diretta del prezzo o del profitto ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento della responsabilità rimanga inalterato nei gradi successivi. Per contro, le medesime Sezioni Unite avevano ritenuto preclusa la confisca per equivalente, in ragione della «natura afflittiva e sanzionatoria» di tale misura, la quale esige, per la sua applicazione, un giudicato irrevocabile di

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

condanna. Il fondamento teorico di questa distinzione risiedeva nel diverso regime costituzionale delle pene e delle misure di sicurezza: solo per le prime opera il divieto di retroattività sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost. e dall'art. 2, primo comma, cod. pen., mentre le misure di sicurezza sono regolate dalla legge vigente al momento della loro applicazione, come espressamente previsto dall'art. 200, primo comma, cod. pen.

Il successivo intervento legislativo dell'art. 578-bis c.p.p. – ampliando il potere del giudice dell'impugnazione alla confisca per equivalente – ha immediatamente generato un contrasto sull'applicazione intertemporale della norma: una parte della giurisprudenza ne sosteneva la natura meramente processuale, con conseguente applicabilità anche ai fatti pregressi; altra parte ne affermava la natura sostanziale, con esclusione dell'efficacia retroattiva.

A risolvere il contrasto sono intervenute le Sezioni Unite *Esposito* (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023), che hanno affermato con nettezza che «la disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen. ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore». Il ragionamento del massimo organo nomofilattico si fondava sulla qualificazione della norma come avente «natura costitutiva in parte qua», perché «attribuisce il potere, in precedenza precluso al giudice, di mantenere in vita una pena (la confisca per equivalente) che anteriormente alla sua introduzione, non poteva, secondo il diritto vivente, in alcun modo essere applicata nel caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione».

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

4. Il mutamento di paradigma: le Sezioni Unite *Massini* e la ridefinizione della natura della confisca

Il quadro interpretativo consolidato da *Esposito* è stato tuttavia rimesso in discussione dalla sentenza *Massini* (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025), che ha introdotto una ridefinizione radicale della natura della confisca per equivalente. Le Sezioni Unite hanno abbandonato la tradizionale qualificazione «eminentemente sanzionatoria» della misura – alla quale si erano uniformate per oltre un decennio (Sez. U, n. 41936 del 25/10/2005, *Muci*; Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, *Adami*; Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, *Lucci*; Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, *Gubert*) – e hanno affermato che la confisca per equivalente del profitto del reato assolve, così come la confisca diretta, a una funzione primariamente recuperatoria e ripristinatoria, potendo assumere funzione punitiva soltanto qualora sottragga al destinatario beni di valore eccedente il vantaggio economico da questi ritratto dall'illecito.

Tale approdo si pone in continuità con la sentenza n. 7 del 2025 della Corte costituzionale – che aveva ribadito che la confisca del profitto «*assolve a una funzione meramente ripristinatoria, essendo diretta a sottrarre al reo l'utilità economica illecitamente acquisita*» – e con la sentenza della Corte EDU del 19 dicembre 2024 (*Episcopo e Bassani c. Italia*), che aveva rilevato come la confisca per equivalente dell'ordinamento italiano presenti tratti più prossimi alla restituzione di un arricchimento ingiustificato che a una sanzione penale.

Massini ha altresì operato un ulteriore mutamento rilevante: ha abbandonato la regola secondo cui la confisca del denaro è sempre da considerarsi diretta in ragione della fungibilità del bene, stabilendo invece che essa è diretta soltanto in

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

presenza della prova del nesso di derivazione causale tra la somma e il reato; in assenza di tale nesso, anche la confisca del denaro deve essere qualificata come per equivalente.

5. Il problema generato da *Massini*: l'*overruling* e la retroattività dell'art. 578-bis c.p.p.

Il mutamento operato da *Massini* pone un interrogativo di fondamentale importanza: se la confisca per equivalente non è più qualificata come «pena» ai sensi dell'art. 25 Cost. e dell'art. 7 CEDU, viene meno il presupposto teorico su cui *Esposito* aveva fondato il divieto di applicazione retroattiva dell'art. 578-bis c.p.p.? In astratto, la “nuova” natura ripristinatoria della misura consentirebbe di applicare retroattivamente l'art. 578-bis anche a fatti anteriori alla sua entrata in vigore, con conseguente mantenimento della confisca per equivalente in caso di prescrizione.

La prima risposta organica a questo interrogativo era stata fornita dalla Sesta Sezione con la sentenza *Rossi* (Sez. 6, n. 25200 del 18/06/2025), prontamente seguita da *Edil Due S.r.l.* (Sez. 6, n. 9762 del 18/11/2025, dep. 2026). Secondo questo orientamento, l'applicazione retroattiva dell'art. 578-bis a una confisca per equivalente — pur non più ritenuta punitiva — non è prospettabile «*in quanto concreterebbe un overruling sfavorevole e, dunque, violerebbe il principio di prevedibilità del diritto*». Il ragionamento si articola attorno alla giurisprudenza della Corte EDU sul principio di legalità: l'art. 7 CEDU non si limita a vietare l'applicazione retroattiva del diritto penale in danno dell'imputato, ma sancisce più in generale il principio di *nullum crimen, nulla poena sine lege* e il principio secondo cui il diritto penale non deve essere applicato in modo estensivo a danno dell'imputato

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

(Corte EDU, Grande Camera, 17 maggio 2010, *Kononov c. Lettonia*, § 185). L'art. 7 CEDU richiede che il diritto esprima regole «accessibili» e «precise», che consentano al singolo di prevedere le conseguenze del proprio comportamento (Corte EDU, 22 novembre 1995, *S.W. c. Regno Unito*, § 36). Poiché, al momento della commissione dei fatti e per tutta la durata del processo, la confisca per equivalente era pacificamente qualificata come sanzionatoria – e quindi inapplicabile in caso di prescrizione – il cambio di paradigma introdotto da *Massini* risultava «obiettivamente imprevedibile». Applicarlo retroattivamente avrebbe significat applicare in *malam partem* un *overruling* che l'imputato non avrebbe potuto ragionevolmente prevedere.

Nell'ordinamento interno, il divieto di *overruling* sfavorevole trova un ulteriore strumento attuativo nell'art. 5 cod. pen. come interpretato da Corte cost. n. 364 del 1988, che scusa l'errore sulla liceità del comportamento in presenza di un quadro giuridico stabilizzato (Sez. 5, n. 30516 del 12/06/2025).

6. La soluzione originale della sentenza n. 24677/2026: distinzione tra denaro e altri beni

La Sesta Sezione, nella pronuncia in commento, aderisce solo parzialmente all'impostazione della sentenza *Rossi* e introduce una distinzione che costituisce il suo contributo sistematicamente più rilevante. Il Collegio ritiene che il divieto di retroattività dell'*overruling* sfavorevole trovi applicazione esclusivamente quando il mutamento interpretativo determini «*in via postuma, un ampliamento del potere ablatorio-punitivo del giudice in danno dell'imputato*», e non invece quando lo stesso «*incida solo sulla qualificazione teorica della misura, senza ampliare retroattivamente l'area dell'ablazione*».

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

Ne deriva una distinzione operativa di fondamentale rilevanza tra due fattispecie. Per la confisca per equivalente di beni diversi dal denaro, il divieto di *overruling* sfavorevole opera pienamente. Al momento della commissione dei fatti, tale misura era qualificata come sanzionatoria e l'imputato poteva fare legittimo affidamento sulla sua inapplicabilità post-prescrizione. Il mutamento introdotto da *Massini* — che ne afferma la natura ripristinatoria — determinerebbe retroattivamente un ampliamento dell'area ablativa non prevedibile, in violazione degli artt. 7 CEDU e 1 Prot. 1 CEDU. Conseguentemente, la statuizione relativa alla confisca per equivalente di beni diversi dal denaro viene annullata dalla sentenza in commento.

Per la confisca del denaro corrispondente al profitto, invece, essa, al momento della commissione dei fatti, era *comunque* qualificata come diretta — e quindi come misura di sicurezza — in ragione del tradizionale principio della fungibilità monetaria affermato dalle stesse Sezioni Unite *Gubert*. Essa era pertanto già applicabile dopo la prescrizione, a prescindere dall'art. 578-bis c.p.p., non potendo l'agente fare alcun affidamento ragionevole in termini conservativi.

Il successivo mutamento operato da *Massini* — che riclassifica tale misura come «per equivalente» in assenza di prova del nesso diretto, pur mantenendone la natura ripristinatoria — «*incide solo sulla qualificazione teorica senza alterare la prevedibilità dell'esito ablatorio*». La confisca del denaro-profitto viene pertanto confermata dalla sentenza in commento, in forma diretta ovvero per equivalente riferita solo a somme di denaro.

Il ragionamento della Corte muove da un rilievo di sostanza: l'imputato che aveva consegnato denaro come profitto di un delitto contro la pubblica

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

amministrazione sapeva, al momento del fatto, che quella somma sarebbe stata comunque sottratta al suo patrimonio in caso di accertamento giudiziale, indipendentemente dall'etichetta giuridica attribuita alla misura ablativa.

L'aspettativa di conservare il denaro-profitto in caso di prescrizione non era mai stata parte del quadro giuridico stabilizzato cui l'imputato poteva ragionevolmente fare affidamento: *«la misura, come disposta, non era comunque collegata alla colpevolezza dell'agente, essendo del tutto estranea al diritto punitivo»*.

7. La rimodulazione della confisca: la solidarietà passiva e la quota pro capite

Una volta affermata la confermabilità della confisca del denaro-profitto, la sentenza provvede a rimodularne la misura in coerenza con l'altro profilo innovativo di *Massini*, che aveva escluso la solidarietà passiva tra i concorrenti nel reato, imponendo la ripartizione in base al concreto arricchimento di ciascuno o, residualmente, in parti uguali (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, *Massini*, Rv. 287756-01).

8. Osservazioni conclusive

La sentenza n. 24677/2026 articola un discrimine che, pur presentandosi come di dettaglio tecnico, ha implicazioni sistemiche di ampia portata. Il principio del divieto di *overruling* sfavorevole non viene negato, ma modulato in funzione della concreta prevedibilità dell'esito ablatorio al momento del fatto.

Ciò che conta non è la qualificazione giuridica attribuita alla misura dalla giurisprudenza vigente all'epoca della condotta, bensì se l'agente potesse ragionevolmente attendersi che, in caso di prescrizione, il provvedimento ablativo sarebbe o meno rimasto fermo.

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

Questa distinzione — tra il *nomen iuris* della misura e la prevedibilità sostanziale delle sue conseguenze — è coerente con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che ha chiarito come la garanzia dell'art. 7 CEDU non possa «essere interpretata nel senso di vietare un chiarimento graduale delle norme relative alla responsabilità penale mediante l'interpretazione giudiziaria caso per caso, a condizione che il risultato sia coerente con l'essenza del reato e possa essere ragionevolmente previsto» (Corte EDU, 22 novembre 1995, S.W. c. Regno Unito, § 36).

Per il denaro-profitto, la perdita era prevedibile *ab initio* a prescindere dall'etichetta giuridica della misura: l'imputato non poteva mai vantare un affidamento legittimo sulla conservazione di quel provento illecito in caso di prescrizione. Rimane invece giuridicamente fondata la tutela dell'affidamento con riguardo alla confisca per equivalente di beni diversi dal denaro, per la quale il mutamento di *Massini* comporta davvero un ampliamento imprevedibile del potere ablatorio del giudice.

Nonostante la sua coerenza interna, la soluzione adottata espone a una critica di fondo. Il criterio della «ragionevole prevedibilità», invocato dalla Corte in chiave garantista, è rimesso interamente alla valutazione caso per caso del giudice di legittimità — e dunque è, esso stesso, strutturalmente imprevedibile. La Corte, in altri termini, si erge a custode della prevedibilità del diritto adoperando uno strumento che per sua natura non è né accessibile né determinato: il giudizio su ciò che l'agente «poteva ragionevolmente prevedere» al momento del fatto dipende da valutazioni retrospettive di carattere eminentemente discrezionale, prive di parametri univoci e suscettibili di condurre a esiti divergenti da collegio a collegio.

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

Come è stato acutamente osservato in dottrina, *«la parabola della prevedibilità si chiude con un paradosso: il rimedio si rivela esso stesso causa del problema»* (Ognuno ha la sua verità. Il paradosso dell'overruling e la metamorfosi della legalità penale, di E. Spallaccia in *Diritto Penale e Processo*, n. 3, 1 marzo 2026, p. 343).

Tale paradosso emerge con plastica evidenza proprio nella vicenda qui in commento. La sentenza Rossi aveva ritenuto la confisca del denaro-profitto non mantenibile post-prescrizione per fatti anteriori all'art. 578-bis c.p.p., in quanto l'overruling di Massini era imprevedibile; la sentenza n. 24677/2026 – della medesima Sesta Sezione – perviene all'esito opposto per la stessa tipologia di confisca, riqualificando come sempre prevedibile l'esito ablatorio monetario.

La stessa Sezione, due collegi, la stessa norma, lo stesso overruling, conclusioni antitetiche: è questa la dimostrazione più efficace che il canone della prevedibilità, applicato in via ermeneutica caso per caso, genera a sua volta incertezza, moltiplicando – anziché ridurre – le divergenze applicative. Come efficacemente notato in dottrina, *«è davvero un paradosso che ciò che a Strasburgo costituisce indice di imprevedibilità, nel diritto vivente italiano si trasformi, per un curioso rovesciamento, in segno di prevedibilità»* (ibidem).

La radice del problema risiede nello strumento normativo prescelto come veicolo interno del principio convenzionale. L'art. 5 cod. pen., per come interpolato dalla sentenza n. 364 del 1988 della Corte costituzionale, traduce la prevedibilità in una questione di colpevolezza individuale: scusa l'errore sulla liceità in presenza di un quadro giuridico caotico, ma *«non reca in sé alcun monito all'interprete: non impone alla giurisprudenza di risolvere pro futuro il contrasto di orientamenti dopo averlo individuato, né tantomeno obbliga il legislatore o la Corte costituzionale ad intervenire*

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

erga omnes per impedirne la reiterazione». Ciò genera «lampanti disparità di trattamento tra i consociati», poiché nulla vieta alla giurisprudenza di compiere ulteriori mutamenti d'orientamento successivi in ragione della mancanza del principio dello stare decisis. Il risultato è che «l'imprevedibilità del diritto giurisprudenziale è stata degradata a mera questione di colpevolezza, quando essa è, in realtà, la spia di una lacerazione ben più profonda nel tessuto della legalità» (ibidem): non è la norma a «tradire» il cittadino, ma l'oscillazione degli interpreti, che tra oscurità testuali e torsioni ermeneutiche piega il precetto alla mutevolezza della prassi.

Il tema della prevedibilità in materia di misure ablative richiederebbe, dunque, una risposta di sistema che trascenda la gestione giurisprudenziale caso per caso. Fin quando il giudizio sulla prevedibilità rimarrà affidato alla sensibilità del singolo decidente, il principio garantista invocato dalla Corte rischia di tradursi in una «legalità asfittica e incontrollabile, vigilata unicamente dai suoi stessi custodi»: un esito opposto alle premesse, e difficilmente compatibile con le esigenze di accessibilità e determinatezza che l'art. 7 CEDU impone tanto alle fonti legislative quanto al formante giurisprudenziale

Roma, 3 agosto 2026

L'Osservatorio Nazionale Misure Patrimoniali e di Prevenzione

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione